



ARPEA
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN
AGRICOLTURA

Sede Legale: Via Bogino, n. 23 – 10123 TORINO
C.F. 97694170016

DETERMINAZIONE N° 20 DEL 04/02/2016

OGGETTO: Domanda Unica di Pagamento 2014 - Adozione della procedura finalizzata alla presentazione delle istanze di parte (o istanze di riesame).

IL DIRETTORE

VISTA:

- **la D.G.R. n. 31 - 2732 del 29 dicembre 2015** con la quale è stato nominato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 5 della legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 (Istituzione in Piemonte dell'organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari) e s.m.i., il Dr. Riccardo Brocardo quale direttore dell'Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA);

RICHIAMATI:

- **il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009**, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 e abroga il regolamento(CE) n. 1782/2003
- **il Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009**, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità nell'ambito del regime di sostegno per il settore vitivinicolo;

- **il Regolamento (CE) n. 1120/2009 della Commissione del 29 ottobre 2009**, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori
- **il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005**, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001;
- **il Regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione del 21 giugno 2006** recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, per quanto riguarda la tenuta dei conti degli organismi pagatori, le dichiarazioni delle spese e delle entrate e le condizioni di rimborso delle spese nell'ambito del FEAGA e del FEASR;
- **il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione del 21 giugno 2006** recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR;
- **il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio** recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;
- **il Regolamento (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014** che integra il Regolamento (UE) 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento.
- **la Legge n. 241/1990** - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi - e successive modifiche e integrazioni;
- **la Determinazione dirigenziale ARPEA n. 143 del 04/11/2013** Manuale domanda unica delle anomalie DU2013 e seguenti per il trattamento e la correttiva delle anomalie in fase istruttoria, da trasmettere ai Centri di Assistenza Agricola, per l'erogazione dei premi ai sensi del Reg. CE 73/2009 relativamente alla Domanda Unica di Pagamento - Campagne 2013 e seguenti. Approvazione del manuale delle anomalie e griglia ad esso allegata dei controlli in fase istruttoria ai sensi del Reg. (CE) 1120/2009 e s.m.i.;
- **la Determinazione dirigenziale ARPEA n. 209 del 07/12/2015** Aggiornamento del manuale domanda unica delle anomalie DU2013 e seguenti;

VISTI:

SP/10/a

BR

- **l'art. 18 del Reg. (UE) n. 639/2014**, che stabilisce che il valore ed il numero definitivi dei diritti all'aiuto sono stabiliti entro il 1° aprile dell'anno successivo al primo anno di applicazione del regime di pagamento di base da parte dello Stato Membro interessato;
- **la procedura ARPEA "Domanda unica di pagamento 2014 – Procedura di presentazione delle istanze di parte"** ed i relativi modelli allegati;

CONSIDERATA la necessità di fornire ad AGEA, contestualmente ai dati della superficie ammissibile DU2015, i dati definitivi dell'importo ammissibile a pagamento per azienda della DU2014 (dati propedeutici e vincolanti per il calcolo di consolidamento del valore e numero dei diritti all'aiuto a norma dell'art. 18 del Reg. (UE) n.639/2014, sopra richiamato), dati che possono originarsi solo dal consolidamento di tutte le istruttorie DU2014 (di cui le istanze di riesame costituiscono l'ultima fase);

CONSIDERATA, in conseguenza dei motivi sopra esposti, la maggiore urgenza di concludere il procedimento amministrativo campagna DU2014, rispetto alla necessità di effettuare la chiusura dei procedimenti amministrativi campagne DU2012 e DU2013;

PRESO ATTO dell'opportunità di formalizzare, da parte di questa Agenzia, la procedura di presentazione e di istruttoria delle istanze di parte (o istanze di riesame) per la campagna 2014 e di definire i termini entro i quali le predette istanze dovranno essere presentate;

tutto ciò premesso,

DETERMINA

1. di approvare i seguenti documenti allegati alla presente, per farne parte integrante e sostanziale:

"Domanda unica di pagamento 2014 – Procedura di presentazione delle istanze di parte (o istanze di riesame)" e relativa modulistica allegata;
2. che le istanze di riesame delle domande uniche campagna 2014 dovranno essere presentate ad ARPEA secondo le modalità riportate nel sopracitato manuale entro e non oltre il 19/02/2016, pena l'inammissibilità.

Il Direttore
Riccardo Brocardo

